



COMUNE DI VOLVERA

10040 - Città Metropolitana di TORINO

www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it

Decreto Sindacale n. 3 del 10/11/2016

OGGETTO: Trattamento economico del Segretario Comunale, titolare della sede convenzionata di titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni Volvera, Pinasca, Roure e Pomaretto.

IL SINDACO

Premesso che:

- Decreto Prefettizio del 24 ottobre 2016, prot. n. 122, con il quale si assegna quale Segretario titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Volvera (Comune capofila), Pinasca, Roure e Pomaretto, la Dott.ssa Pia Carpinelli, Segretario comunale iscritta nella fascia professionale lett. A, dell'Albo Regionale del Piemonte;
- con Decreto Sindacale del Comune di Volvera n. 2 del 26 ottobre 2016, la Dott.ssa Pia Carpinelli è stata nominato Segretario Comunale titolare della sede convenzionata tra i suddetti Comuni;
- in data 2 novembre 2016 la Dott.ssa Pia Carpinelli ha regolarmente preso servizio;
- gli artt. 3 e ss. del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 1° marzo 2011, e gli artt. 37 e ss. del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 1° marzo 2011, relativi al trattamento economico del Segretario Comunale e Provinciale;
- l'art. 41, comma 5, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, secondo cui "Gli enti assicureranno, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contatto collettivo dell'Area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa".

Visti:

- gli artt.3 e ss. del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 1° marzo 2011, e gli artt. 37 e ss. del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 1° marzo 2011, relativi al trattamento economico del Segretario Comunale e Provinciale;
- l'art. 41, comma 5, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, secondo cui "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contatto collettivo dell'Area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa";
- l'art.3, comma 7, del C.C.N.L. 1° marzo 2011, secondo cui, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 5, (c.d. galleggiamento) del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come definiti dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2003.;

Dato atto che:

- l'istituto contrattuale, previsto dal citato art. 41, comma 5, C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, comunemente definito "galleggiamento", garantisce al Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in cui o stesso presta servizio; con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso, perciò, perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente per il più alto incarico di dirigente (o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se superiore a quella edittalmente prevista, dal C.C.N.L. di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;
- per regola generale, la graduazione retributiva delle posizioni dirigenziali direttamente correlata alla complessità strutturale delle Amministrazioni ed ai livelli di responsabilità che oggettivamente ne conseguono la clausola contrattuale sul galleggiamento è tesa a rendere coerente la retribuzione di posizione del Segretario Comunale ai livelli di complessità gestionale che caratterizzano le Amministrazioni Locali, i quali si scaricano, necessariamente e principalmente, proprio sul Segretario Comunale, il quale porta la responsabilità complessiva della regolarità dell'azione amministrativa dell'Ente; l'introduzione della clausola del galleggiamento costituisce perciò la traduzione naturale e necessaria di doverose corrispondenze remunerative di livelli di responsabilità gestionale ed amministrativa che caratterizzano, nel suo complesso, la singola Amministrazione. Il galleggiamento remunera perciò le sole funzioni fondamentali istituzionalmente ed obbligatoriamente poste dall'art. 97 TUEL in capo al Segretario Comunale;
- il galleggiamento, essendo previsto da una norma contrattuale generale di carattere precettivo, ricorrendone i presupposti, opera di diritto, quale istituto di immediata e generale applicazione con decorrenza dalla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale che l'ha introdotto.

Considerato che:

- il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Volvera, con nota del 2 novembre 2016 n. 12510, al fine di determinare in modo puntuale la retribuzione da riconoscere al Segretario Comunale in convenzione, Dott.ssa Pia Carpinelli, chiedeva le seguenti informazioni:
 - specifici incarichi eventualmente conferiti alla Dott.ssa Pia Carpinelli, dai quali scaturiscono il riconoscimento, in capo a ciascun Comune convenzionato, di retribuzioni ad hoc;
 - ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, nonché dell'indennità di galleggiamento del Segretario Comunale, le retribuzioni di posizione riconosciute a ciascuna delle Posizioni Organizzative attribuite ai propri dipendenti dai Comuni convenzionati;
- il Comune di Pinasca con nota acclarata al protocollo di quest'Ente in data 4 novembre 2016 al n. 12678 dichiarava che:
 - con il Decreto del Sindaco n. 5 del 27 maggio 2014 è stata attribuita alla Dott.ssa Pia Carpinelli la responsabilità del Servizio Amministrativo, ma alla medesima non è riconosciuta nessuna indennità di posizione;
 - le retribuzioni di posizione attribuite alle posizioni organizzative dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 sono le seguenti:
 - ❖ Euro 7.863,63;
 - ❖ Euro 7.955,67;
 - ❖ Euro 16.000,00;

- il Comune di Pomaretto con nota acclarata al protocollo di quest'Ente in data 7 novembre 2016 al n. 12759 dichiarava che:
 - alla data odierna non sono stati attribuiti alla Dott.ssa Pia Carpinelli, specifici incarichi;
 - la retribuzione di posizione della posizione organizzativa in essere è pari ad Euro 10.200,00;
- il Comune di Roure alla data odierna non è pervenuta nessuna comunicazione in merito;
- presso il Comune di Volvera:
 - non sono stati attribuiti alla Dott.ssa Pia Carpinelli, specifici incarichi;
 - le retribuzioni di posizione attribuite alle posizioni organizzative sono le seguenti:
 - ❖ Euro 12.910,95;
 - ❖ Euro 10.599,94;
 - ❖ Euro 10.099,96
 - ❖ Euro 15.999,88;
- la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Comunale titolare fascia A, Dott.ssa Pia Carpinelli, secondo l'art 3, comma 6, del C.C.N.L. 1° marzo 2011 ammonta ad euro 7.837,57 lordi annui;
- come anticipato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, C.C.N.L. del 1° marzo 2011., ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilita dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, biennio economico 2000-2001; ai sensi della menzionata disposizione contrattuale, la retribuzione di posizione spettante ai Segretari Comunali appartenenti alla fascia B ammonta ad Euro 10.845,59;

Richiamato il parere n. 7 del 30 novembre 2011 del Ministero dell'Interno - ax AGES, dal quale si evince che, ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilito dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, biennio economico 2000 - 2001.

Preso atto, pertanto, che la retribuzione di posizione in godimento da parte di un responsabile di posizione organizzativa del Comune di Pinasca presenta un importo lordo annuale superiore a quella in godimento da parte del Segretario Comunale titolare Dott.ssa Pia Carpinelli, come determinata ai sensi dell'art. 3, comma 7, C.C.N.L. del 1° marzo 2011, che rinvia agli importi stabiliti dall'art 3, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, biennio economico 2000 - 2001.

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Comunale come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto con decorrenza dal 2 novembre 2016.

Dato atto che la Dott.ssa Pia Carpinelli è iscritta all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia professionale "A".

Visto il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008 - 2009 siglato il 1° marzo 2011, in base al quale, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, sono fissate per la fascia A le seguenti voci:

- retribuzione tabellare annua lorda per 12 mensilità Euro 39.979,29 a cui aggiungere la tredicesima mensilità per complessivi Euro 43.310,90;
- retribuzione di posizione annua lorda per tredici mensilità Euro 7.837,57.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 6, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del biennio economico 2008 - 2009, a seguito del conglobamento di cui al comma 5 del medesimo articolo,

dal 31 dicembre 2009, sono stati rideterminati i valori complessivi annui lordi per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei Segretari, di cui all'art. 3 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000 - 2001;

- ai sensi dell'art. 3, comma 7, del medesimo C.C.N.L., ai soli fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, commi 4 e 5, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del Segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.

Visti, inoltre:

- l'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali (quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 - 1999) del 16 maggio 2001 in base al quale gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione, secondo i limiti stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa nazionale;
- gli accordi integrativi nazionali del 22 dicembre 2003 e del 13 gennaio 2009;
- l'art. 45, comma 2, del citato C.C.N.L. del 16 maggio 2001 in base al quale al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva (c.d. indennità di convenzione);
- l'art. 45 comma 2, del citato C.C.N.L. del 16 maggio 2001 in base al quale al Segretario Comunale titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili;
- l'art. 4 del citato C.C.N.L. del 15 maggio 2001 in base al quale al Segretario è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo non superiore al 1,0% del monte salari del Segretario Comunale nell'anno di riferimento.

Dato atto che ciascun Comune convenzionato, a norma dell'art. 7 della Convenzione in essere, provvederà, con separato provvedimento, alla assegnazione al Segretario Comunale degli obiettivi annuali, ai fini della successiva attribuzione della retribuzione di risultato.

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme delle Leggi di Stabilità degli ultimi anni.

Preso atto che spettano al Sindaco dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art 15 del D.P.R. n. 465/1997.

Tutto ciò premesso e considerato,

Visti:

- il D.P.R. n. 465/97;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

DECRETA

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI ATTRIBUIRE con decorrenza dal 2 novembre 2016 al Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Volvera (Comune capofila), Pinasca, Roure e Pomaretto, Dott.ssa Pia Carpinelli, Segretario comunale iscritta nella fascia professionale lett. A, dell'Albo Regionale del Piemonte; il seguente trattamento economico con allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale titolare alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte di un responsabile di posizione organizzativa del Comune di Pinasca:

EMOLUMENTI	IMPORTI ANNUI LORDI
A) Retribuzione tabellare per 12 mensilità (C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008 - 2009 del 1° marzo 2011)	Euro 39.979,29
B) Retribuzione di posizione per 12 mensilità (art. 3, comma 6, C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali del 1° marzo 2011)	Euro 7.234,70
C) Indennità di vacanza contrattuale per 12 mensilità	Euro 241,56
D) Retribuzione di anzianità	Euro 468,30
E) Indennità di convenzione (art. 45 C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001) (25% di A+B+D)	Euro 11.920,65
F) Indennità di galleggiamento (art. 41, comma 5, C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001) 10.845,59 – 16.000,00 = 5.154,41 (su 13 mensilità)	Euro 4.757,92
G) Tredicesima mensilità (1/12 di A+B+C+D+E+F)	Euro 5.383,56
Totale generale	Euro 69.985,98

DI ATTRIBUIRE al Segretario Comunale, Dott.ssa Pia Carpinelli, la retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, per un importo pari al 7,5% del monte salari dell'anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di assegnazione degli obiettivi annuali. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi affidati al Segretario da ciascun Ente, di cui ai vigenti CCNL integrativi, a norma dell'art. 7 della Convenzione in essere.

DI CORRISPONDERE al Segretario Comunale, Dott.ssa Pia Carpinelli, i diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa, nonché il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, tali spese saranno da ciascun Comune erogate con cadenza annuale. Le spese di viaggio saranno computate calcolando la distanza chilometrica a partire dalla sede del Comune di Volvera, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche il viaggio di ritorno.

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario del Comune di Volvera (Comune capofila) della convenzione tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione del presente decreto.

DI PUBBLICARE il presente decreto all'Albo Pretorio

DI TRASMETTERE copia del presente Decreto al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e ai Sindaci dei Comuni di Pinasca, Roure e Pomaretto.



Il Sindaco
Ing. Ivan MARUSICH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivan Marusich", is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop at the end.